



Guns Trade S.r.l.

**Importazione, commercio e customizzazione
armi per il mercato civile e militare**

web : www.gunstrade.com

e-mail : info@gunstrade.it

al N.H. Sig. Questore,

con riluttanza siamo a scriverLe la presente, poiché ci troviamo in forte ambascia per l'attuale incresciosa situazione relativa al forte ritardo inerente il rilascio della licenza d'importazione di armi comuni da sparo a suo tempo richiesta alla Questura dalla S.V. diretta.

All'uopo si premette che la scrivente società, per tramite del proprio rappresentante, è titolare di licenza di fabbricazione e commercio di armi comuni da sparo ai sensi dell'art. 31 del T.U.L.P.S. nonché, di licenza di fabbricazione e commercio di armi da guerra e materiali d'armamento ai sensi dell'art. 28 T.U.L.P.S.

In forza di tali licenze, questa società in data 23/03/2012 ha inoltrato legittima richiesta tesa all'ottenimento della licenza d'importazione definitiva di armi comuni da sparo (carabine semiautomatiche da caccia) non catalogate ai sensi delle innovazioni apportate alla legge 110/75, dalla legge 183/2011.

In relazione alla richiesta in oggetto, allo stato non è pervenuto alcun riscontro, ma solamente una nota datata 30 marzo c.a., con la quale Codesta Questura avvisava dell'interessamento del Ministero dell'Interno per palese incompetenza nell'esperimento dei propri doveri d'ufficio.

A seguito di tale nota, questa società ha provveduto ad inoltrare all'Ufficio Armi di Codesta Questura propria dichiarazione al fine di fugare eventuali dubbi sulla natura delle armi da importare nonché, si è intrapreso con la dirigente dell'Ufficio Armi, Dr.ssa [REDACTED], un sereno confronto in merito. Purtroppo, a fronte di un prezioso e fattivo impegno profuso dal citato funzionario, a tutt'oggi la scrivente società non ha contezza dell'esito della richiesta a suo tempo inoltrata benché siano già scaduti i termini di legge disciplinanti la materia.

In tale contesto giova rilevare che l'art. 14, comma 7 della citata legge 183/2011, infatti, ha abrogato l'art. 7 della legge 110/75 "Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo" per cui, tale modifica di legge, *de facto*, annulla anche il divieto indicato al quarto comma dell'art. 12 legge 110/75 inerente al fatto che "Non può essere autorizzata l'importazione di armi comuni da sparo non catalogate a norma del precedente articolo 7". La soppressione del c.d. Catalogo nazionale determina, quindi, la naturale cessazione delle attività di catalogazione delle armi comuni da sparo da parte del Ministero dell'Interno. Da ciò si evince che la responsabilità derivata dall'eventuale importazione di materiali non consentiti ricade, quindi, esclusivamente sull'importatore, alla stregua di quanto già previsto dalle normative afferenti le armi da caccia a canna liscia.

Permane, viceversa, l'obbligo di verifica delle armi da parte del Banco Nazionale di Prova (BNP) ed a tal proposito si evidenzia che le armi per cui è stata richiesta licenza d'importazione sono state già sottoposte a controllo da parte del BNP che ne ha accertato la natura di armi comuni da sparo come a suo tempo segnalato al competente Ufficio Armi. Ciò nonostante Codesta Questura, ha ritenuto opportuno, benché non necessario, richiedere parere al superiore dicastero per l'espletamento dei propri doveri d'ufficio. A tal proposito è utile ribadire che con l'introduzione della citata legge 183/2011 le armi comuni da sparo non sono più soggette a catalogazione od ottenimento di qualificazione attribuita dal Ministero dell'Interno, poiché in ossequio alle disposizioni nazionali ed europee, la natura di arma comune è dettata unicamente dalle normative in vigore ovvero legge 110/75, 185/90, 157/92 Direttiva europea 91/477/CE e successive modifiche recepita con D. Lgs 204/2010.

A titolo d'informazione si rappresenta che anche tramite gli organi mediatici, si è a conoscenza che altre Questure d'Italia rilasciano regolarmente licenze d'importazione definitiva di armi non catalogate quali, ad esempio, la Questura di Brescia facendo in tal modo emergere una preoccupante disparità di trattamento nei confronti di questa azienda.

Per quanto sopra, al fine di tutelare i propri legittimi interessi, questa società è costretta a chiedere alla S.V.:

Gun Store:
Via B. Veloci, 4 - S. Ilario d'Enza 42049 (RE)
Tel. e Fax 0039-0522-671815 / 2 linee
Codice fiscale e partita IVA n° 02184770358

Administrative Office:
Via Perotti, 4/1
42123 Reggio Emilia

- l'accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 relativi allo stato ed all'iter seguito durante la lavorazione della pratica di rilascio della licenza in parola;
- l'applicazione dell'art. 1 decreto legge 5/2012 onde poter ottenere il legittimo rilascio della licenza d'importazione definitiva delle menzionate carabine da caccia, nei tempi previsti per legge.

Tutti i citati atti risultano già in possesso di Codesta Questura.

Dispiaciuti dell'accaduto, si sottolinea che la scrivente società ha sottoscritto contratti commerciali per l'importazione di armi comuni da sparo del valore complessivo superiore ai 500.000,00 Euro che, a causa dei pesanti ritardi nell'ottenimento delle previste licenze d'importazione e la disparità di trattamento riservata, tali contratti non possono essere onorati con conseguente forte danno economico e d'immagine per l'azienda.

Certi di un positivo riscontro, utile anche alla salvaguardia dell'immagine e da potenziali richieste risarcitorie, si ringrazia per la cortese attenzione.

Deferenti saluti.

P. la Guns Trade Srl

Reggio Emilia 03/05/2012

